Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana

Delibera n. 620 del 4/7/2023

Proposta n. 679 del 2023

Oggetto: REVISIONE DEL REGOLAMENTO AZIENDALE R.A. 40 CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO DI DENARO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Responsabile del Procedimento: Santerini Lucia

Dirigente: Santerini Lucia

Struttura competente: U.O. INTERNAL AUDIT

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA PISANA

(L.R.T. 24/02/2005 , n.40)

Deliberazione del Direttore Generale

Struttura organizzativa proponente: U.O. Internal Audit

Responsabile del procedimento: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Direttore U.O. Internal Audit /
Dott.ssa Lucia Santerini
(documento firmato digitalmente)

OGGETTO: Revisione del Regolamento Aziendale R.A. 40 *'Contrasto ai fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo'*

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DIRETTORE UO INTERNAL AUDIT

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 853 del 31.8.2022 con la quale è stato rinnovato alla sottoscritta proponente dott.ssa Lucia Santerini, direttrice della U.O. Internal Audit, l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione la Trasparenza (RPCT) dell'AOUP, secondo quanto previsto dalla Legge n. 190 del 06.11.2012;

Richiamata la deliberazione del Direttore Generale n. 663 del 18.9.2019 con la quale è stato a suo tempo approvato il Regolamento Aziendale per il '*Contrasto ai fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo',* codificato nel Manuale di Qualità aziendale come *RA40*;

Ricordato che il predetto Regolamento RA40 risponde all'obbligo istituzionale di dotare l'Azienda di una disciplina interna che garantisca la tempestività e l'efficacia delle rilevazioni di operazioni a sospetto di riciclaggio, l'omogeneità delle procedure e dei comportamenti e la riservatezza dei soggetti coinvolti, come previsto dalla normativa vigente;

Rilevato che il predetto Regolamento RA40 prevede un aggiornamento con cadenza triennale, del quale è responsabile il *Gestore Segnalazioni Antiriciclaggio*, figura che l'AOUP ha individuato con deliberazione del Direttore Generale n. 39 del 25.11.2017 nella sottoscritta proponente RPCT;

Rilevato che dall'approvazione del Regolamento RA40 il periodo di tre anni dall'approvazione risulta già trascorso e che quindi è necessario procedere alla prima revisione del documento (Rev.01), anche nell'ottica di un rafforzamento delle tutele per gli appalti nel quadro del *Piano nazionale di Ripresa e Resilienza* (PNRR);

Preso atto che il RA 40 è stato aggiornato a cura della sottoscritta dott.ssa Lucia Santerini in qualità di *Gestore Segnalazioni Antiriciclaggio*, con le modalità previste dall'ordinamento aziendale in materia, risultandone la versione inclusa quale Allegato 1 alla presente deliberazione in quanto parte integrante e sostanziale;

Considerato che il RA 40 è stato revisionato per i contenuti tecnici dal direttore della U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie;

Rilevato che il RA 40 presenta i seguenti allegati, anch'essi revisionati ed inclusi nella presente deliberazione come parti integranti e sostanziali:
- come allegato 2: DV01/RA40, estratto del provvedimento della Banca d'Italia / Unità di Informazione Finanziaria (UIF) del 23.4.2018, recante le '*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle Pubbliche Amministrazioni'*
- come allegato 3: modulo T01/RA40, *Modulo per la segnalazione interna di operazione sospetta riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo;*

Richiamata la necessità che il RA40/Rev.01, successivamente all'approvazione con la presente deliberazione, sia partecipato alla U.O. Accreditamento e Qualità perché provveda all'inserimento / aggiornamento della nuova versione nel Manuale di Qualità aziendale e sia inoltre pubblicato sul sito *web* istituzionale e sulla rete *intranet* aziendale, a cura del Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio;

Confermato che il documento 'Regolamento aziendale / RA' nell'ordinamento aziendale ha rango regolamentare e carattere di documento prescrittivo, soggetto alla piena e obbligatoria osservanza;

PROPONE

1. di approvare la Rev. 0l del Regolamento Aziendale per il *'Contrasto ai fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo'*, codificato nel Manuale di Qualità aziendale come RA 40, costituita dagli allegati 1, 2, e 3 al presente provvedimento, di cui formano parti integranti e sostanziali;
2. di incaricare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in qualità di Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, di trasmettere il RA 40 Rev. 01, una volta approvato, alla U.O. Accreditamento e Qualità per l'inserimento della nuova versione nel Manuale di Qualità aziendale;
3. di incaricare inoltre il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio e la U.O. Accreditamento e Qualità, ciascuna per le proprie competenze, di dare adeguata pubblicità e diffusione al RA 40 Rev. 01 approvato sia sul sito *web* istituzionale, sia su *intranet*;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

Letta e valutata la proposta sopra esposta, presentata dal Direttore dell'U.O. indicata nel frontespizio;

Preso atto che il dirigente proponente la presente deliberazione sottoscrivendola attesta che la stessa, a seguito dell'istruttoria effettuata, è legittima nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche;

Viste le firme del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario attestanti il parere positivo;

DELIBERA

Per i motivi esplicitati in premessa che qui si intendono richiamati:

1. di approvare la Rev. 0l del Regolamento Aziendale per il *'Contrasto ai fenomeni di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo'*, codificato nel Manuale di Qualità aziendale come RA 40, costituita dagli allegati 1, 2, e 3 al presente provvedimento, di cui formano parti integranti e sostanziali;
2. di incaricare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, in qualità di Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio, di trasmettere il RA 40 Rev. 01, una volta approvato, alla U.O. Accreditamento e Qualità per l'inserimento della nuova versione nel Manuale di Qualità aziendale;
3. di incaricare inoltre il Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio e la U.O. Accreditamento e Qualità, ciascuna per le proprie competenze, di dare adeguata pubblicità e diffusione al RA 40 Rev. 01 approvato sia sul sito *web* istituzionale, sia su *intranet*;
4. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale.

Il Direttore Sanitario
Dr.ssa Grazia Luchini

(Documento Firmato Digitalmente)

Il Direttore Amministrativo
Dr.ssa Grazia Valori

(Documento Firmato Digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE
Dr.ssa Silvia Briani
(Documento Firmato Digitalmente)

Allegato 1

RA40
CONTRASTO AI FENOMENI DI RICICLAGGIO DI DENARO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

REVISIONI DEL REGOLAMENTO	
REV. N°	DATA
00	18.10.2019

SINTESI DELLE MODIFICHE RISPETTO ALLA VERSIONE PRECEDENTE DEL RA40 - REV.00 DEL 18.10.2019
Il presente Regolamento sostituisce integralmente la Revisione precedente, a seguito di aggiornamento delle normative di riferimento.

FASI	NOME	FUNZIONE	DATA	FIRMA
REDATTO	Dott.ssa L. Santerini	RPCT e Gestore delle operazioni sospette in materia di riciclaggio		
VERIFICATO	Dott. A.J. Fernandez	Direttore UO Gestioni Economiche e Finanziarie		
	Dott.ssa G. Valori	Direttore Amministrativo		
APPROVATO	Dott.ssa S. Briani	Direttore Generale		
EMESSO	Dott. S. Giuliani	Direttore UO Accreditamento e Qualità		

* DELIBERA AZIENDALE N. DEL / /

Il presente regolamento è stata redatto a cura di:

- Dott.ssa Lucia Santerini, direttore della UO Internal Audit, Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (RPCT) e Gestore delle operazioni sospette in materia di riciclaggio, la quale ha curato anche la presente Revisione 01.

con il supporto della dott.ssa Cristina Uncini Manganelli, UO Accreditamento e Qualità

Revisione editoriale a cura di:

- Dott.ssa Grazia Valori, direttore amministrativo
- Dott. Antoniojacopo Fernandez, direttore UO Gestioni Economiche e Finanziarie

I controlli riservati alla UO Internal Audit ai sensi della PA01: 'Gestione documentazione qualità' si intendono già incorporati nel documento, in quanto la UO ha contribuito all'elaborazione dello stesso.

La UO Accreditamento e Qualità, in ottemperanza alla PA01: 'Gestione documentazione qualità', ha provveduto ad effettuare:

- la verifica di conformità (requisiti attesi, codifica, congruità con la documentazione aziendale esistente);
- l'attivazione ed il coordinamento della 'revisione editoriale'
- la convalida e l'attribuzione della codifica
- la raccolta delle firme per l'approvazione
- l'emissione e diffusione, con definizione lista di distribuzione
- l'archiviazione e la conservazione.

INDICE

ART. 1. PREMESSA 4
ART. 2. DEFINIZIONI 4
ART. 3. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO 5
ART. 4. AMBITO DI APPLICAZIONE 5
ART. 5. SOGGETTI COINVOLTI 5
ART. 6. INDICATORI DI ANOMALIA 6
ART. 7. RILEVAZIONE DI ANOMALIE NELLE OPERAZIONI E SEGNALAZIONE INTERNA AL *GESTORE* 7
ART. 7.1 RILEVAZIONI DI ANOMALIA. 7
ART. 7.2 VALUTAZIONE DELLE ANOMALIE 7
ART. 7.3. SEGNALAZIONE INTERNA DELLE ANOMALIE AL GESTORE 7
ART. 7.4. ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE SOSPETTA. 7
ART. 7.5 MODULO DA UTILIZZARE PER LA SEGNALAZIONE INTERNA 7
ART. 7.6 COMPORTAMENTI ANOMALI O INERZIA DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA 8
ART. 8. VALUTAZIONE DEI CASI E COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ALL'UIF 8
ART. 8.1 VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE, COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO. 8
ART. 8.2 COMUNICAZIONE ALL'UIF 8
ART. 8.3 SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE ALL'UIF 9
ART. 8.4 DOCUMENTAZIONE TENUTA DAL GESTORE 9
ART. 9. RISERVATEZZA E DIVIETI DI COMUNICAZIONE 9
ART. 10. FORMAZIONE DEL PERSONALE 9
ART. 11. MAPPATURA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 10
ART. 12. MODALITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO 10
ART. 13. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI 10
ART. 13.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 10
ART. 13.2 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 10

ALLEGATI

DOCUMENTI VARI: DV	
DV01/RA40	ELENCAZIONE ESEMPLIFICATIVA DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA
MODULI DI REGISTRAZIONE: T	
T01/RA40	MODULO DI SEGNALAZIONE INTERNA DI OPERAZIONE SOSPETTA RICICLAGGIO DI DENARO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

ART. 1. PREMESSA

Il presente Regolamento applica all'interno dell'AOUP il Decreto Legislativo (D.Lgs) 21.11.2007 n. 231 sulla *prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo*, così come modificato dai successivi D.Lgs. 25.5.2017 n. 90 e 4.10.2019 n. 125.
L'art. 10 del D.Lgs. 231/2007 prevede per le Pubbliche Amministrazioni un ruolo specifico e distinto da quello assegnato ai soggetti privati che erogano servizi bancari, finanziari e commerciali; il presente Regolamento intende chiarire quali obblighi e adempimenti della normativa 'antiriciclaggio' siano applicabili e vincolanti al contesto operativo aziendale.

ART. 2. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intende per **RICICLAGGIO**:
- la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività.

Ai fini del presente Regolamento si intende per **FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO** qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere o favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal Codice Penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

Si intende inoltre per:

- **Indicatori di anomalia**: fattispecie rappresentative di operatività ovvero di comportamenti anomali, finalizzate ad agevolare la valutazione, da parte dei segnalanti, degli eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; l'argomento è trattato più in dettaglio nel successivo par. 6

- **Operazioni sospette**: operazioni gestionali ed economico – finanziarie che per caratteristiche, entità, natura o qualsiasi altra circostanza, conosciuta a ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induce a ritenere che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo. Sono quelle operazioni per le quali i soggetti obbligati "sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa". Il sospetto deve essere basato su una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi acquisiti nell'ambito dell'attività istituzionale svolta, anche alla luce degli indicatori di anomalia.
Richiamando quanto previsto dall'art. 10 del D.Lgs 231/2007, gli ambiti di attività nei quali potrebbero verificarsi 'operazioni sospette' sono:
- le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici (dalla fase di aggiudicazione a quella di esecuzione);

- i procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, o anche di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

- **UIF:** Unità di Informazione Finanziaria (istituita presso la Banca d'Italia), struttura nazionale incaricata di ricevere le *segnalazioni* o le *comunicazioni* dai *soggetti obbligati*, di richiedere ai medesimi notizie, di analizzare e di comunicare alle autorità competenti le informazioni che riguardano ipotesi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (art. 6, D.Lgs. 231/2007).

- Comunicazione di operazione sospetta: il D.Lgs. 90/2017 che ha modificato il D.Lgs 231/2007 ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni debbano dare avviso all'UIF dei 'dati e informazioni concernenti le operazioni sospette (di riciclaggio di denaro, ndr) di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale'. Le modalità e le responsabilità di invio delle comunicazioni all'UIF sono disciplinate nel successivo par. 8.2.

- 'Segnalazione interna' di operazione sospetta: notizia, avviso che ciascun responsabile di processo dell'AOUP deve dare al Gestore aziendale nei casi in cui una operazione economico-finanziaria o legale possa qualificarsi come 'operazione sospetta' di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, come sopra definita.

ART. 3. FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

L'AOUP adotta il presente Regolamento interno al fine di:
- definire gli ambiti d'attività propri nei quali sussiste per l'AOUP il rischio potenziale di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- favorire l'individuazione, da parte delle proprie strutture interne, di eventuali transazioni ed operazioni economico finanziarie che, per la presenza di caratteristiche ed elementi particolari, possano generare anche solo il sospetto di possibili azioni di riciclaggio e/o di finanziamento del terrorismo;
- definire il percorso procedurale e le responsabilità interne per il contrasto del riciclaggio di denaro e/o del finanziamento del terrorismo ed assicurare il collegamento con le competenti autorità nelle attività di prevenzione e repressione.

ART. 4. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento è applicato dalle strutture aziendali che, per la natura delle funzioni esercitate, svolgono attività finalizzate a realizzare operazioni a contenuto economico e finanziario connesse con la trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento di qualsiasi tipo o con la realizzazione di un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale, ovvero a quelle che svolgono i controlli nei confronti dei destinatari di dette operazioni identificati quali soggetti cui è riferita l'operazione, siano essi persone fisiche o giuridiche.

ART. 5. SOGGETTI COINVOLTI

Ai fini dell'applicazione della normativa in materia di contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo sono individuati quali livelli di responsabilità interni all'Azienda:

Il Responsabile della struttura: è il direttore / o comunque il responsabile della struttura operativa aziendale dove possono essere tentate operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio e finanziamento al terrorismo. Risponde dell'applicazione del presente Regolamento nelle attività di competenza; invia al Gestore la

'segnalazione interna' delle operazioni/transazioni sospette o su cui possano sorgere dubbi in merito alla presenza di elementi propri delle fattispecie di riciclaggio, di cui sia venuto direttamente o indirettamente a conoscenza; è responsabile della completezza e della correttezza delle informazioni trasmesse al Gestore per la parte di sua competenza.

Il Gestore delle operazioni/transazioni sospette : figura introdotta dall'art. 11 del Provvedimento della Banca d'Italia /UIF 23.4.2015; ha il compito di acquisire e valutare le *segnalazioni interne* di operazioni sospette pervenutegli dai Responsabili delle strutture operative aziendali, nonché di effettuare le *comunicazioni* alla UIF (previo parere obbligatorio della Commissione 'Antiriciclaggio', la quale fornisce al Gestore il proprio supporto: vedi oltre). Il Gestore supporta le strutture aziendali nell'adozione di procedure interne idonee a valutare il livello di esposizione dei propri uffici ai rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e ad individuare le misure necessarie a mitigarli. Nell'AOUP il Gestore è individuato nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), nell'ottica di una 'centralizzazione' delle funzioni di controllo di più alto livello, volta ad assicurare una sempre maggiore sinergia tra di esse.

Il Direttore della U.O. Gestioni Economiche e Finanziarie (di seguito UO GEF): collabora con il Gestore, sia in relazione alle *segnalazioni interne* di propria competenza come di Responsabile di Struttura, sia svolgendo una funzione di monitoraggio e controllo su tutte le attività che comportano operazioni/transazioni a titolo oneroso legate alle funzioni e attività aziendali. Fa parte della Commissione 'Antiriciclaggio' (v. oltre).

La Commissione 'Antiriciclaggio': è composta dal Gestore, dal direttore dell'UO GEF e dal Responsabile della struttura dalla quale proviene la *segnalazione interna*. Ha la funzione di effettuare una compiuta valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione sospetta anche alla luce degli indicatori di anomalia nonché di emettere parere obbligatorio, a seguito del quale il Gestore procede o meno ad effettuare la dovuta *comunicazione* alla UIF.

La Direzione Aziendale: promuove la sempre maggiore sensibilizzazione di tutto il personale ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Prende atto delle *comunicazioni* inviate dal Gestore all'UIF per l'eventuale assunzione delle conseguenti decisioni.

ART. 6. INDICATORI DI ANOMALIA

Per agevolare gli Enti Pubblici nell'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, l'UIF. emana e periodicamente aggiorna una serie di *indicatori di anomalia*, che hanno lo scopo di ridurre i margini di incertezza nelle valutazioni soggettive, di assicurare la correttezza e l'omogeneità delle valutazioni stesse e di contribuire al contenimento degli oneri.
In allegato al presente Regolamento (DV01 / RA40 – *Elencazione esemplificativa dei principali indicatori di anomalia*) è proposto uno stralcio degli indicatori di anomalia più significativi in relazione alle attività della Pubblica Amministrazione, tratto dalle '*Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*' di cui al provvedimento Banca d'Italia /UIF del 23.4.2018. Per un quadro costantemente aggiornato degli indicatori di anomalia si rinvia al sito web uif.bancaditalia.it, la cui consultazione è opportuna per i Responsabili di struttura nell'attività di rilevazione delle eventuali anomalie, di cui al successivo par. 7.

ART. 7. RILEVAZIONE DI ANOMALIE NELLE OPERAZIONI E SEGNALAZIONE INTERNA AL *GESTORE*

ART. 7.1 RILEVAZIONI DI ANOMALIA.

Ciascun dipendente ha il compito di verificare la presenza di eventuali indicatori di anomalia nelle operazioni gestionali, economiche e finanziarie delle quali è responsabile o addetto, alla luce delle informazioni in proprio possesso. Ogni incongruenza rilevata/presunta deve essere comunicata dal dipendente al Responsabile della struttura di appartenenza; le disposizioni di cui ai capoversi successivi si applicano anche al Responsabile della struttura, qualora l'anomalia sia rilevata da lui direttamente.

ART. 7.2 VALUTAZIONE DELLE ANOMALIE.

Il Responsabile della struttura valuta gli elementi e le circostanze comunicategli dal dipendente o comunque a sua disposizione; la valutazione è collegata all'esistenza anche solo di un sospetto, non essendo necessaria una vera e propria consapevolezza dell'origine illecita dei beni oggetto dell'operazione presunta anomala. La natura di una operazione può essere sospetta anche a prescindere dal relativo importo. Nelle proprie valutazioni il Responsabile della struttura potrà tenere conto anche di eventuali informazioni provenienti da fonti non ufficiali (es. internet, articoli di giornale); per il compimento delle verifiche può richiedere il supporto tecnico del direttore dell'UO GEF, il quale è tenuto ad assicurare la propria collaborazione. Il Responsabile della struttura ha facoltà di richiedere ad altre strutture aziendali tutte le informazioni di rispettiva competenza ritenute utili per un'analisi completa dell'operazione.
Qualora l'analisi e gli approfondimenti svolti non gli facciano rilevare la presenza di caratteristiche considerate anomale, il Responsabile della struttura dà corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto, senza necessità di inviare *segnalazione interna* al Gestore. In caso contrario procede con la *segnalazione interna* al gestore, secondo quanto indicato nei paragrafi seguenti.

ART. 7.3. SEGNALAZIONE INTERNA DELLE ANOMALIE AL GESTORE.

Nei casi in cui le circostanze emerse gli facciano ritenere o sospettare che effettivamente siano in corso, siano state compiute o siano state tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo presso la propria struttura, il Responsabile inoltra tempestivamente *segnalazione interna* al Gestore.

ART. 7.4. ESECUZIONE DELL'OPERAZIONE SOSPETTA.

L'operazione che ha originato il sospetto di anomalia non viene portata a termine fino al momento in cui il Gestore non ha provveduto alla *comunicazione* all'UIF, fatti salvi i casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto sussistano obblighi di legge, nei casi in cui l'esecuzione dell'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività o nei casi in cui il differimento possa ostacolare ogni eventuale successiva indagine.

ART. 7.5 MODULO DA UTILIZZARE PER LA SEGNALAZIONE INTERNA

La *segnalazione interna* al Gestore viene effettuata dal Responsabile di struttura, attraverso l'allegato Modulo *'Segnalazione Interna di operazione sospetta'* (T01/RA 40).
Il Modulo T01/RA 40 deve dare conto del processo logico seguito in relazione alle conclusioni raggiunte, anche al fine di garantire la pronta ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte. Pertanto il modulo deve contenere i dati, le informazioni, le descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, nonché elementi informativi, in forma strutturata, delle operazioni oggetto di verifica e delle attività di valutazione svolte; dovrà inoltre essere accompagnato da una sintetica

relazione e dalla documentazione, idonea a ricostruirne le motivazioni e deve contenere i riscontri anche contabili a supporto.
Il Modulo T01/RA 40, sottoscritto dal Responsabile della struttura, e gli eventuali allegati sono inviati al Gestore all'indirizzo di posta elettronica antiriciclaggio@ao-pisa.toscana.it . L'accesso alla casella di posta è riservato unicamente alla figura del Gestore.

ART. 7.6 COMPORTAMENTI ANOMALI O INERZIA DEL RESPONSABILE DI STRUTTURA.

Nei casi in cui le operazioni anomale o a rischio riguardino attività direttamente svolte dal Responsabile della Struttura, o nel caso in cui quest'ultimo non tenga conto di fatti rilevanti messi in evidenza dai propri collaboratori, gli stessi possono effettuare direttamente una *'segnalazione interna'* direttamente al Gestore, secondo le modalità sopra descritte mediante il modulo T01/RA40, nel quale specificheranno la propria funzione o qualifica nel campo 'Altro /specificare'.
La segnalazione interna di operazioni sospette è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendentemente dall'eventuale denuncia all'Autorità giudiziaria.

ART. 8. VALUTAZIONE DEI CASI E COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE ALL'UIF.

ART. 8.1 VALUTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI INTERNE, COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO.

Acquisite le segnalazioni pervenute dai Responsabili delle strutture, il Gestore ne informa tempestivamente la Direzione Aziendale (Direttore Amministrativo) ed avvia un primo esame, al fine di valutare l'effettiva rilevanza dei fatti ed il loro potenziale impatto. In caso di segnalazioni interne inviategli da figura diversa dal Responsabile di Struttura, valuta le modalità con le quali assumere informazioni presso quest'ultimo senza compromettere l'andamento dell'istruttoria o la posizione dei segnalanti.
Il Gestore contatta quindi nel più breve tempo possibile i componenti della Commissione Antiriciclaggio che esaminano la *segnalazione interna* ed esprimono sulla stessa un parere obbligatorio: delle conclusioni raggiunte dalla Commissione è redatto un verbale sottoscritto dai componenti.
Qualora, a seguito dell'analisi e degli eventuali approfondimenti svolti dal Responsabile della struttura, l'operazione non presenti caratteristiche da considerare anomale, si provvede a dare corso all'operazione o alla prosecuzione del rapporto e non si procede alla *comunicazione* all'UIF. Anche in tale caso, il Gestore conserva copia della documentazione prodotta, garantendo la riservatezza delle informazioni contenute.
Qualora invece il parere della Commissione Antiriciclaggio lo faccia ritenere opportuno, il Gestore provvede alla compilazione e all'invio della *comunicazione* di operazione sospetta all'UIF.

ART. 8.2 COMUNICAZIONE ALL'UIF

Per la *comunicazione* all'UIF, il Gestore provvede alla compilazione dell'apposito form e all'invio all'UIF per mezzo dell'apposito applicativo web (Infostat), al quale deve essersi previamente registrato.
Il contenuto della *comunicazione* alla UIF si articola in:

- dati identificativi del documento, in cui sono riportate le informazioni che lo identificano e qualificano;
- elementi informativi, in forma strutturata, sulle operazioni, sui soggetti, sui rapporti e sui legami intercorrenti tra gli stessi;
- elementi descrittivi, in forma libera, sull'operatività segnalata e sui motivi del sospetto;
- eventuali documenti allegati.

Gli elementi essenziali della *comunicazione* sono periodicamente stabiliti ed aggiornati dalla Banca d'Italia - UIF, con propri provvedimenti.

Contestualmente all'invio della comunicazione il Gestore ne dà notizia alla Direzione Aziendale (Direttore Amministrativo) ed al Responsabile della struttura nella quale si sono verificati gli eventi che hanno originato il sospetto; questi può dare corso all'operazione, fatto salvo quanto previsto dal precedente par. 7.4

ART. 8.3 SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE ALL'UIF

L'UIF, avvalendosi delle informazioni acquisite nello svolgimento delle proprie attività, può sospendere d'autorità le operazioni che ritenga sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, anche su richiesta del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza, della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e dell'Autorità Giudiziaria, per un massimo di 5 giorni lavorativi, sempre che ciò non pregiudichi il corso delle indagini. Qualora ricorra la circostanza della sospensione dell'operazione, è fatto divieto a tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell'Azienda di informare la controparte soggetta alle relative indagini.
A meno che non ricorra la necessità di sospendere d'autorità le operazioni sospette come sopra descritto, l'UIF procede con i propri accertamenti secondo le proprie competenze istituzionali, senza dover fornire in merito successive notizie o riscontri all'AOUP.

ART. 8.4 DOCUMENTAZIONE TENUTA DAL GESTORE

Il Gestore mantiene apposito archivio di tutte le attività legate alla valutazione e all'eventuale comunicazione di operazioni sospette. La documentazione da conservare comprende la segnalazione interna con ogni eventuale allegato, il verbale della Commissione Antiriciclaggio, la corrispondenza intercorsa e ogni documento inerente l'attività valutativa di competenza del Gestore, la documentazione attestante le comunicazione all'UIF ed ogni eventuale documento di riscontro proveniente da quest'ultima.
I documenti, i dati e le informazioni acquisiti per la gestione della segnalazione interna e della comunicazione all'UIF sono conservati, a cura del Gestore, per un periodo di 10 anni dalla cessazione dell'operazione soggetta a sospetto.

ART. 9. RISERVATEZZA E DIVIETI DI COMUNICAZIONE

L'intero iter relativo alla valutazione e all'eventuale comunicazione delle operazioni sospette è coperto dalla massima riservatezza. La relativa documentazione, di cui al precedente par. 7.5, è sottratta al diritto d'accesso.
Il personale, a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività disciplinate dal presente Regolamento, è tenuto ad evitare ogni forma di comunicazione non prevista dalla normativa o dal presente Regolamento e ogni forma di diffusione di dati o informazioni, sia all'interno sia all'esterno dell'Azienda.
L'identità delle persone dalle quali origina la *segnalazione interna* e di quelle coinvolte a qualsiasi titolo nel processo che si conclude con la *comunicazione* all'UIF può essere rivelata solo all'Autorità Giudiziaria la quale, con decreto motivato, lo richieda in quanto indispensabile ai fini dell'accertamento di reati. Il Gestore adotta modalità di gestione, archiviazione e custodia della documentazione atti a tutelare la riservatezza dei segnalanti.

ART. 10. FORMAZIONE DEL PERSONALE

L'Azienda adotta con la necessaria continuità e tenendo conto dell'evoluzione normativa in materia misure di formazione ed aggiornamento del personale, adeguate ai fini della corretta individuazione

degli *indicatori di anomalia* e, in generale, degli elementi che possano far sospettare la presenza di attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

ART. 11. MAPPATURA DEI RISCHI DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Nell'ambito delle proprie attività di risk assessment regolate dalla Procedura Aziendale PA 231, il RPCT, anche in veste di Gestore, coadiuvato dalla U.O. Internal Audit valuta tra gli altri rischi anche quello relativo all'esposizione al rischio riciclaggio dei processi e sottoprocessi aziendali, fornendo se necessario indicazioni su misure procedurali e misure opportune per la mitigazione.

ART. 12. MODALITÀ E PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO

Il presente Regolamento è aggiornato a seguito di mutamenti della normativa (statale o regionale) sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo, o a seguito di riorganizzazione processo legate a esigenze organizzative aziendali. Si precisa che, ad ogni modo, una revisione è effettuata con cadenza almeno triennale.

ART. 13. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

ART. 13.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Decreto legislativo 22.6.2007, n. 109 *Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo internazionale e le attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE*
2. Decreto legislativo 21.11.2007, n. 231 *Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che reca misure di esecuzione*
3. Decreto Ministro dell'Interno 17.2.2011 *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari.*
4. Decreto del Ministero dell'Interno del 25.9.2015 *Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione*
5. Decreto legislativo 25.5.2017, n. 90 *Attuazione della direttiva 2015/849/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del Regolamento (UE) n. 2015/847*
6. Decreto Legislativo 25.5.2017, n. 92 *Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 2016, n. 170*
7. Decreto Legislativo 4.10.2019, n. 125, *Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843*
8. Provvedimento della Banca d'Italia – UIF, 4.5.2011, *Istruzione sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette*
9. Provvedimento della Banca d'Italia – UIF, 23.4.2018, *Istruzione sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni*
10. Decreto legislativo 4.10.2019, n. 125 *Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE*
11. Comunicazione Banca d'Italia – UIF 11.4.2022, *Prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR*
12. Circolare del Ministero Economia e Finanze n. 30 dell'11.8.2022, *"Linee guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza delle Amministrazioni Centrali e dei soggetti attuatori"*

ART. 13.2 RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1. *Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,* 9.9.2020, a cura del Comitato Interministeriale per gli Affari Europei del Dipartimento per le politiche europee.
2. Banca d'Italia - Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia UIF. *Quaderni dell'antiriciclaggio Analisi e studi: Numero 19 - Settembre 2022. Le Pubbliche amministrazioni nel sistema di prevenzione del riciclaggio.* Divisione Editoria e stampa della Banca d'Italia, ISSN 2283-6977 (online)

Allegato 2

A. INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI CON L'IDENTITÀ O IL COMPORTAMENTO DEL SOGGETTO CUI È RIFERITA L'OPERAZIONE

1. Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio[1], ovvero opera con controparti situate in tali Paesi, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione ha residenza, cittadinanza o sede in un Paese la cui legislazione non consente l'identificazione dei nominativi che ne detengono la proprietà o il controllo.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede in una zona o in un territorio notoriamente considerati a rischio, in ragione tra l'altro dell'elevato grado di infiltrazione criminale, di economia sommersa o di degrado economico-istituzionale.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione risiede ovvero opera con controparti situate in aree di conflitto o in Paesi che notoriamente finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche, ovvero in zone limitrofe o di transito rispetto alle predette aree.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documenti (quali, ad esempio, titoli o certificati), specie se di dubbia autenticità, attestanti l'esistenza di cospicue disponibilità economiche o finanziarie in Paesi terzi ad alto rischio.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta garanzie reali o personali rilasciate da soggetti con residenza, cittadinanza o sede in Paesi terzi ad alto rischio ovvero attinenti a beni ubicati nei suddetti Paesi.

2. Il soggetto cui è riferita l'operazione fornisce informazioni palesemente inesatte o del tutto incomplete o addirittura false ovvero si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione, in assenza di plausibili giustificazioni.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione presenta documentazione che appare falsa o contraffatta ovvero contiene elementi del tutto difformi da quelli tratti da fonti affidabili e indipendenti o presenta comunque forti elementi di criticità o di dubbio.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione, all'atto di esibire documenti di identità ovvero alla richiesta di fornire documentazione o informazioni inerenti all'operazione, rinuncia a eseguirla.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione rifiuta di ovvero è reticente a fornire informazioni o documenti concernenti aspetti molto rilevanti, specie se attinenti all'individuazione dell'effettivo beneficiario dell'operazione.

3. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato, direttamente o indirettamente, con soggetti sottoposti a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale ovvero con persone politicamente esposte[2] [2] o con soggetti censiti nelle liste pubbliche delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.

[1] Paesi non appartenenti all'Unione europea i cui ordinamenti presentano carenze strategiche nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva (UE) 2015/849.

[2] Le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come elencate dall'art. 1, comma 2, lettera dd), del decreto antiriciclaggio.

· Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o ad altri provvedimenti di sequestro.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, nazionale o locale.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa che è connessa a vario titolo a una persona con importanti cariche pubbliche a livello domestico e che improvvisamente registra un notevole incremento del fatturato a livello nazionale o del mercato locale.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione è notoriamente contiguo (ad esempio, familiare, convivente, associato) ovvero opera per conto di soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo o comunque notoriamente riconducibili ad ambienti del radicalismo o estremismo.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, partecipata da soci ovvero con amministratori di cui è nota la sottoposizione a procedimenti penali o a misure di prevenzione o che sono censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo, ovvero notoriamente contigui a questi.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione intrattiene rilevanti rapporti finanziari con fondazioni, associazioni, altre organizzazioni *non profit* ovvero organizzazioni non governative, riconducibili a persone sottoposte a procedimenti penali o a misure di prevenzione patrimoniale o a provvedimenti di sequestro, a persone che risultano rivestire importanti cariche pubbliche, anche a livello domestico, ovvero a soggetti censiti nelle liste delle persone o degli enti coinvolti nel finanziamento del terrorismo.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta collegato con organizzazioni *non profit* ovvero con organizzazioni non governative che presentano tra loro connessioni non giustificate, quali ad esempio la condivisione dell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, ovvero la titolarità di molteplici rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti.

4. Il soggetto cui è riferita l'operazione risulta caratterizzato da assetti proprietari, manageriali e di controllo artificiosamente complessi od opachi e richiede ovvero effettua operazioni di significativo ammontare con modalità inusuali, in assenza di plausibili ragioni.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da strutture societarie opache (desumibili, ad esempio, da visure nei registri camerali) ovvero si avvale artificiosamente di società caratterizzate da catene partecipative complesse nelle quali sono presenti, a titolo esemplificativo, *trust*, fiduciarie, fondazioni, *international business company*.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione è caratterizzato da ripetute e/o improvvise modifiche nell'assetto proprietario, manageriale (ivi compreso il "direttore tecnico") o di controllo dell'impresa.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione è di recente costituzione, effettua una intensa operatività finanziaria, cessa improvvisamente l'attività e viene posto in liquidazione.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione è un'impresa, specie se costituita di recente, controllata o amministrata da soggetti che appaiono come meri prestanome.
· Il soggetto che effettua ripetute richieste di operazioni mantiene invariati gli assetti gestionali e/o la propria operatività, nonostante sia un'azienda sistematicamente in perdita o comunque in difficoltà finanziaria.
· Il soggetto cui è riferita l'operazione mostra di avere scarsa conoscenza della natura, dell'oggetto, dell'ammontare o dello scopo dell'operazione, ovvero è accompagnato da altri soggetti che si mostrano interessati all'operazione, generando il sospetto di agire non per conto proprio ma di terzi.

B. INDICATORI DI ANOMALIA CONNESSI CON LE MODALITÀ (DI RICHIESTA O ESECUZIONE) DELLE OPERAZIONI.

5. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con oggetto o scopo del tutto incoerente con l'attività o con il complessivo profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione o dell'eventuale gruppo di appartenenza, desumibile dalle informazioni in possesso o comunque rilevabili da fonti aperte, in assenza di plausibili giustificazioni.

· Acquisto di beni o servizi non coerente con l'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se seguito da successivo trasferimento del bene o servizio in favore di società appartenenti allo stesso gruppo, in mancanza di corrispettivo.

· Impiego di disponibilità che appaiono del tutto sproporzionate rispetto al profilo economico - patrimoniale del soggetto (ad esempio, operazioni richieste o eseguite da soggetti con "basso profilo fiscale" o che hanno omesso di adempiere agli obblighi tributari).

· Operazioni richieste o effettuate da organizzazioni *non profit* ovvero da organizzazioni non governative che, per le loro caratteristiche (ad esempio tipologie di imprese beneficiarie o aree geografiche di destinazione dei fondi), risultano riconducibili a scopi di finanziamento del terrorismo ovvero manifestamente incoerenti con le finalità dichiarate o comunque proprie dell'ente in base alla documentazione prodotta, specie se tali organizzazioni risultano riconducibili a soggetti che esercitano analoga attività a fini di lucro.

· Operazioni richieste o effettuate da più soggetti recanti lo stesso indirizzo ovvero la medesima domiciliazione fiscale, specie se tale indirizzo appartiene anche a una società commerciale e ciò appare incoerente rispetto all'attività dichiarata dagli stessi.

· Richiesta di regolare i pagamenti mediante strumenti incoerenti rispetto alle ordinarie prassi di mercato, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

· Offerta di polizze di assicurazione relative ad attività sanitaria da parte di agenti o *brokers* operanti in nome e/o per conto di società estere, anche senza succursali in Italia, a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli praticati nel mercato.

6. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni prive di giustificazione commerciale con modalità inusuali rispetto al normale svolgimento della professione o dell'attività, soprattutto se caratterizzate da elevata complessità o da significativo ammontare, qualora non siano rappresentate specifiche esigenze.

· Frequente e inconsueto rilascio di deleghe o procure al fine di evitare contatti diretti ovvero utilizzo di indirizzi, anche postali, diversi dal domicilio, dalla residenza o dalla sede, o comunque ricorso ad altre forme di domiciliazione di comodo.

· Frequente richiesta di operazioni per conto di uno o più soggetti terzi, in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate.

· Estinzione anticipata e inaspettata, in misura totale o parziale, dell'obbligazione da parte del soggetto cui è riferita l'operazione.

· Richiesta di estinzione di un'obbligazione effettuata da un terzo estraneo al rapporto negoziale, in assenza di ragionevoli motivi o di collegamenti con il soggetto cui è riferita l'operazione.

· Improvviso e ingiustificato intervento di un terzo a copertura dell'esposizione del soggetto cui è riferita l'operazione, specie laddove il pagamento sia effettuato in un'unica soluzione ovvero sia stato concordato in origine un pagamento rateizzato.

· Presentazione di garanzie personali rilasciate da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati allo svolgimento dell'attività di prestazione di garanzie.

7. Richiesta ovvero esecuzione di operazioni con configurazione illogica ed economicamente o finanziariamente svantaggiose, specie se sono previste modalità eccessivamente complesse od onerose,

in assenza di plausibili giustificazioni.

· Richiesta a una Pubblica amministrazione dislocata in località del tutto estranea all'area di interesse dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione, specie se molto distante dalla residenza, dal domicilio o dalla sede effettiva.

· Richiesta di modifica delle condizioni o delle modalità di svolgimento dell'operazione, specie se tali modifiche comportano ulteriori oneri a carico del soggetto cui è riferita l'operazione.

· Richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti a prescindere da qualsiasi valutazione attinente alle condizioni economiche.

· Acquisto o vendita di beni o servizi di valore significativo (ad esempio, beni immobili e mobili registrati; società; contratti; brevetti; partecipazioni) effettuate a prezzi palesemente sproporzionati rispetto ai correnti valori di mercato o al loro prevedibile valore di stima.

· Operazioni ripetute, di importo significativo, effettuate in contropartita con società che risultano costituite di recente e hanno un oggetto sociale generico o incompatibile con l'attività del soggetto che richiede o esegue l'operazione (ad esempio, nel caso di rapporti ripetuti fra appaltatori e subappaltatori "di comodo").

· Richiesta di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi.

· Proposta di regolare sistematicamente i pagamenti secondo modalità tali da suscitare il dubbio che si intenda ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione.

· Ripetuto ricorso a contratti a favore di terzo, contratti per persona da nominare o a intestazioni fiduciarie, specie se aventi ad oggetto diritti su beni immobili o partecipazioni societarie.

C. INDICATORI SPECIFICI PER SETTORE DI ATTIVITÀ:

Settore appalti e contratti pubblici

· Partecipazione a gara per la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità, specie se non programmati, in assenza dei necessari requisiti (soggettivi, economici, tecnico-realizzativi, organizzativi e gestionali) con apporto di rilevanti mezzi finanziari privati, specie se di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico-patrimoniale dell'impresa, ovvero con una forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e particolari garanzie di rendimento prive di idonea giustificazione.
· Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture in assenza di qualsivoglia convenienza economica all'esecuzione del contratto, anche con riferimento alla dimensione aziendale e alla località di svolgimento della prestazione.
· Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di un raggruppamento temporaneo di imprese, costituito da un numero di partecipanti del tutto sproporzionato in relazione al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto, specie se il singolo partecipante è a sua volta riunito, raggruppato o consorziato.
· Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di una rete di imprese il cui programma comune non contempla tale partecipazione tra i propri scopi strategici.
· Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture mediante ricorso al meccanismo dell'avvalimento plurimo o frazionato, ai fini del raggiungimento della qualificazione richiesta per l'aggiudicazione della gara, qualora il concorrente non dimostri l'effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa, necessari all'esecuzione dell'appalto, ovvero qualora dal contratto di avvalimento o da altri elementi assunti nel corso del procedimento se ne desuma l'eccessiva onerosità ovvero l'irragionevolezza. · Partecipazione a procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture da parte di soggetti che, nel corso dell'espletamento della gara, ovvero della successiva esecuzione, realizzano operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società, prive di giustificazione.
· Presentazione di offerta con un ribasso sull'importo a base di gara particolarmente elevato nei casi in cui sia stabilito un criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, ovvero che risulta anormalmente bassa sulla base degli elementi specifici acquisiti dalla stazione appaltante, specie se il contratto è caratterizzato da complessità elevata.
· Presentazione di una sola offerta da parte del medesimo soggetto nell'ambito di procedure di gara che prevedono tempi ristretti di presentazione delle offerte, requisiti di partecipazione particolarmente stringenti e un costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo del contratto, specie se il bando di gara è stato modificato durante il periodo di pubblicazione.
· Ripetuti affidamenti a un medesimo soggetto, non giustificati dalla necessità di evitare soluzioni di continuità di un servizio nelle more della indizione ovvero del completamento della procedura di gara.
· Ripetute aggiudicazioni a un medesimo soggetto, in assenza di giustificazione, specie se in un breve arco temporale, per contratti di importo elevato e mediante affidamenti diretti o con procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, o a seguito di procedura a evidenza pubblica precedentemente revocata.
· Contratto aggiudicato previo frazionamento in lotti non giustificato in relazione alla loro funzionalità, possibilità tecnica o convenienza economica.

· Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione, consistenti in una variazione delle prestazioni originarie, in un allungamento dei termini di ultimazione dei lavori, servizi o forniture, in rinnovi o proroghe, al di fuori dei casi normativamente previsti, o in un significativo incremento dell'importo contrattuale.
· Esecuzione del contratto caratterizzata da ripetute e non giustificate operazioni di cessione, affitto di azienda o di un suo ramo, ovvero di trasformazione, fusione o scissione della società.
· Ricorso al subappalto oltre la quota parte subappaltabile, in assenza di preventiva indicazione in sede di offerta ovvero senza il necessario deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante o della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di legge.
· Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto, effettuate nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari aventi nell'oggetto sociale l'esercizio dell'attività di acquisto dei crediti ovvero senza l'osservanza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione, salva la preventiva accettazione, da parte della stazione appaltante, contestuale alla stipula del contratto.
· Previsione nei contratti di concessione o di finanza di progetto di importo superiore alle soglie comunitarie e di un termine di realizzazione di lunga durata, soprattutto se superiore a 4 anni, a fronte anche delle anticipazioni finanziarie effettuate dal concessionario o promotore.
· Esecuzione delle attività affidate al contraente generale direttamente o per mezzo di soggetti terzi in assenza di adeguata esperienza, qualificazione, capacità organizzativa tecnico - realizzativa e finanziaria.
· Aggiudicazione di sponsorizzazioni tecniche di utilità e/o valore complessivo indeterminato o difficilmente determinabile, con individuazione, da parte dello *sponsor*, di uno o più soggetti esecutori, soprattutto nel caso in cui questi ultimi coincidano con raggruppamenti costituiti da un elevato numero di partecipanti o i cui singoli partecipanti sono, a loro volta, riuniti, raggruppati o consorziati, specie se privi dei prescritti requisiti di qualificazione per la progettazione e l'esecuzione.
· Esecuzione della prestazione oggetto della sponsorizzazione mediante il ricorso a subappalti oltre i limiti imposti per i contratti pubblici ovvero mediante il ripetuto ricorso a sub affidamenti, specie se in reiterata violazione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni impartite dall'amministrazione in ordine alla progettazione, direzione ed esecuzione del contratto.

Settore finanziamenti pubblici

· Richiesta di finanziamento pubblico incompatibile con il profilo economico-patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione.
· Richiesta di finanziamenti pubblici effettuata anche contestualmente da più società appartenenti allo stesso gruppo, dietro prestazione delle medesime garanzie.
· Utilizzo di finanziamenti pubblici con modalità non compatibili con la natura e lo scopo del finanziamento erogato.
· Costituzione di società finalizzata esclusivamente alla partecipazione a bandi per l'ottenimento di agevolazioni finanziarie, specie se seguita da repentine modifiche statutarie e, in particolare, da cospicui aumenti di capitale, cambiamenti di sede ovvero da trasferimenti d'azienda.
· Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di soggetti giuridici aventi il medesimo rappresentate legale, uno o più amministratori comuni, ovvero riconducibili al medesimo titolare effettivo o a persone collegate (ad esempio, familiare, convivente ovvero associato).
· Richiesta di agevolazioni finanziarie da parte di società costituite in un arco temporale circoscritto, specie se con uno o più soci in comune.
· Richiesta di agevolazioni finanziarie previste da differenti disposizioni di legge da parte di più società facenti parte dello stesso gruppo, in assenza di plausibili giustificazioni.
· Richiesta di agevolazioni finanziarie presentate da professionisti o procuratori che operano o sono domiciliati in località distanti dal territorio in cui sarà realizzata l'attività beneficiaria dell'agevolazione, specie se i predetti soggetti operano come referenti di più società richiedenti interventi pubblici.

· Presentazione di dichiarazioni relative alla dimensione aziendale dell'impresa necessaria per ottenere le agevolazioni pubbliche che appaiono false o carenti di informazioni rilevanti.
· Estinzione anticipata di finanziamento agevolato con utilizzo di ingenti somme che appaiono non compatibili con il profilo economico del soggetto finanziato.

Settore immobili e commercio

· Disponibilità di immobili o di altri beni di pregio da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività, ovvero in assenza di legami fra il luogo in cui si trovano i beni e il soggetto cui è riferita l'operazione.
o Acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale.
o Acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se sia riscontrabile un'ampia differenza tra il prezzo di vendita e di acquisto.
o Ripetuti acquisti di immobili, specie se di pregio, in un ristretto arco temporale, in assenza di ricorso a mutui immobiliari o ad altre forme di finanziamento.
o Operazioni di acquisto e vendita di beni o attività tra società riconducibili allo stesso gruppo.
· Svolgimento di attività commerciali soggette a comunicazioni o ad autorizzazioni da parte di nominativi privi delle necessarie disponibilità economiche o patrimoniali, in assenza di plausibili giustificazioni, anche connesse con la residenza del soggetto cui è riferita l'operazione, la sede della sua attività ovvero in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività. o Acquisto di licenze di commercio per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
o Richieste di licenze di commercio da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole *deficit* patrimoniale, in assenza di plausibili giustificazioni connesse con la residenza o la sede dell'attività del soggetto cui è riferita l'operazione.
o Ripetute cessioni di licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo, soprattutto se per importi molto differenti.
o Ripetuti subentri in licenze di commercio, in un ristretto arco di tempo ovvero frequente affitto
o subaffitto di attività.
o Ripetuto rilascio di licenze commerciali senza avvio dell'attività produttiva.

Allegato 3

Al Gestore delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio dell'AOUP

antiriciclaggio@ao-pisa.toscana.it

Il sottoscritto, Cognome e Nome ……

E-mail ……..

Codice Fiscale ……..

IN QUALITÀ DI :

Responsabile della struttura
……...

Altro (specificare)
……..

Consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di omessa o falsa dichiarazione ai sensi dell'art. 55 comma 2 e 3 del d.lgs. 231/2007

DICHIARA

Di essere consapevole che i dati di seguito indicati sono raccolti per adempiere agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta previsti dal d.lgs. 231/2007 del decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 relativi alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ed economico a scopo di riciclaggio di proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo;
Di essere consapevole dell'obbligatorietà del rilascio dei dati di seguito previsti

Posto quanto sopra, fornisce al "Gestore delle operazioni sospette in materia di antiriciclaggio" le seguenti informazioni ai fini della segnalazione alla UIF
……
……
……
……
……

Si allega alla presente la seguente documentazione:
……
……
……

Data …../…../……. Firma del dichiarante .....